



## COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)

Via Umberto I° - n. 9 – 24058 - Tel.: 0363/93130 – Fax: 0363/938674  
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it - info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it  
P.Iva: 02931900167 - C.F.: 83000890166

**ORDINANZA N. 16/19/05/2026**

**Fara Olivana con Sola, 19/05/2026**

<b>OGGETTO</b>	<b>AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 14/26 - PER PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DEI LAVORI IN VIA CAVALIER BORELLA - PERIODO: DAL GIORNO 30/05/2026 AL GIORNO 15/06/2026 - DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 24:00.</b>
----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la richiesta con prot. n. 2567 del 15/05/2026 dell'impresa ANDREA FUSTINONI & FIGLI S.P.A. - P.I. 00224930164 con sede in via Dalmine n° 17 a Curno (BG) acquisita a mezzo PEC: [info@pec.fustinonispa.it](mailto:info@pec.fustinonispa.it) del 15/05/2026, con la quale si richiede la chiusura parziale al transito veicolare per lavori nuovo scavo + posa cavo;

**VISTA** la necessità di integrare l'ordinanza n. 14/2026 per prolungamento dei giorni di lavoro in VIA CAVALIER BORELLA - periodo: dal giorno 30/05/2026 al giorno 15/06/2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e comunque fino alla fine non oltre le ore 24:00 salvo condizioni avverse.

#### **CONSIDERATO:**

- che il presente provvedimento ha carattere provvisorio;
- che il cantiere ha durata superiore a giorni 7 e che richiede nella Via indicata l'occupazione della sede stradale da parte dei mezzi d'opera per lavori nuovo scavo + posa cavo;
- che le caratteristiche stradali nonché le modalità di intervento previsto non consentono l'esecuzione della tipologia di intervento suddetto mantenendo l'ordinaria circolazione e ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada ed alla sicurezza degli utenti.

**RITENUTO** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra.

**RAVVISATA** la necessità di affidare alla parte richiedente il compito di predisporre e mettere in atto la relativa segnaletica temporanea.

#### **VISTI:**

- il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli artt.5, 6, 7, 14 e 21 del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 che disciplinano il

segnalamento e la circolazione in prossimità dei cantieri di lavoro anche di carattere temporaneo, ss.mm e successive modifiche;

- il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

- il D.M. 5-11-2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

- la Legge n. 241/1990; - gli art. 107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

**RICHIAMATO** il decreto n. 05 del 16/06/2025 di nomina responsabilità del procedimento fino al 31/12/2027, in cui viene conferito al Sindaco l'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Locale.

## **ORDINA**

**AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 14/2026, IL PROLUNGAMENTO DEI GIORNI DI LAVORO IN VIA CAVALIER BORELLA** - dal giorno 30 Maggio 2026 al giorno 15 Giugno 2026 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 E comunque non oltre le ore 24:00 salvo condizioni meteorologiche avverse.

- Nell' area interessata dai lavori, **LA CHIUSURA PARZIALE** con l'istituzione del senso unico alternato per restringimento della carreggiata, con l'imposizione del limite di velocità a 10 km/h e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ad eccezione dei mezzi dell'impresa o di eventuali intervenuti sub-appalto per il solo tempo necessario all'esecuzione dei lavori;
- **L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO** ai pedoni nell'area interessata dai lavori per tutta la durata.

**E' fatto obbligo all'impresa di delimitare l'area di cantiere solo nelle ore in cui le opere vengono eseguite**, in tutti gli altri casi la carreggiata della via sopra indicata deve essere mantenuta libera e priva di ostacoli; dovrà essere inoltre ripristinata l'originale disciplina a doppio senso di marcia.

**La presente ordinanza si intende estesa di validità senza emanazione di ulteriore atto qualora motivi metrologici o tecnici rendano impossibile l'esecuzione dei lavori nell'arco temporale indicato.** in questo caso la presente ordinanza si intende valida per il primo giorno utile successivo al periodo già indicato e comunque fino al termine dei lavori.

**RESTANO VALIDI I PRECEDENTI DIVIETI IMPOSTI CON L'ORDINANZA N. 14/2026**

L'Impresa Esecutrice dei lavori dovrà:

- **predisporre idonea segnaletica stradale per ogni senso di marcia, conforme alle indicazioni** e prescrizioni contenute nel Codice della Strada, Regolamento di esecuzione, nel D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

- **adottare ogni precauzione per le necessarie operazioni tecniche di intervento avendo cura di garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza** e la salvaguardia dell'utenza stradale ponendo in atto anche tutte le misure di sicurezza previste per le ore notturne illuminando adeguatamente il cantiere e/o le insidie create dallo stesso nonché la relativa segnaletica;

- **tenere in perfetta efficienza e visibilità per tutta la durata dei lavori** la segnaletica utilizzata per l'indicazione delle temporanee modifiche e dovrà essere dato avviso all'utenza dei divieti imposti, a cura della ditta richiedente, almeno 48 ore prima dell'intervento;

- **far regolare da movieri l'eventuale senso unico alternato al fine di adottare le opportune segnalazioni al traffico** durante tali operazioni i quali dovranno indossare le uniformi e svolgere le mansioni secondo quanto stabilito dalla legge.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

## TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail: [prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it](mailto:prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it) o alla PEC: [info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it](mailto:info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il **Dott. Luigi Mangili**. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della Protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331.4306559 o mediante e-mail: [dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it](mailto:dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it).

## INFORMA

Ai sensi dell'art.3, comma 4° della L. 07.08.1990 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di

60 giorni dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge;

- straordinario, innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

## **AVVISA**

La presente Ordinanza viene inviata, in copia, alla Prefettura di Bergamo, alla Questura di Bergamo, alla Provincia di Bergamo, al Comando Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia, al Commissariato di P.S. e al Dist. Polizia Stradale di Treviglio, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Treviglio.

Gli organi di Polizia Stradale, indicati nell'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche, sono tenuti alla vigilanza ai fini dell'osservanza del presente provvedimento. La pubblicità del presente provvedimento viene eseguita mediante collocamento dei prescritti segnali, la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto e con la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale nonché sulle bacheche informative cittadine.

Fara Olivana con Sola (BG), lì 19.05.2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
**Arch. Matteo Seghezzi**  
*Documento firmato digitalmente*